

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 8 novembre 2001, nella causa Katharina Rinke e Ärztekammer Hamburg, Körperschaft del öffentlichen Rechts (ordine dei medici della città di Amburgo)

(Causa C-25/02)

(2002/C 97/05)

Con ordinanza 8 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 gennaio 2002, nella causa Katharina Rinke e Ärztekammer Hamburg, Körperschaft del öffentlichen Rechts (ordine dei medici della città di Amburgo), il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se costituisca uno svantaggio indiretto ai sensi della direttiva 76/207/CEE⁽¹⁾ l'obbligo, posto nelle direttive 86/457/CEE⁽²⁾ e 93/16/CEE⁽³⁾, di svolgere a tempo pieno determinati periodi della formazione specifica in medicina generale diretta al conseguimento della qualifica di «medico generico».
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1:
 - a) come debba essere risolto il conflitto di norme tra la direttiva 76/207/CEE da un lato, e le direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE dall'altro;
 - b) se il divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso rientri fra i diritti fondamentali non scritti del diritto comunitario che si sostituiscono ad una norma contraria del diritto comunitario secondario.

⁽¹⁾ GUL 39 del 14.2.1976, pag. 40.

⁽²⁾ GUL 267 del 19.9.1986, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 165 del 7.7.1993, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa — 3º Juízo — 2ª Secção con ordinanza 27 dicembre 2001, nella causa Recheio — Cash & Carry SA contro Fazenda Pública, Registo Nacional de Pessoas Colectivas

(Causa C-30/02)

(2002/C 97/06)

Con ordinanza 27 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 2002, nella causa Recheio — Cash &

Carry SA contro Fazenda Pública, Registo Nacional de Pessoas Colectivas, il Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa, 3º Juízo, 2ª Secção, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se il diritto comunitario osti a che, per le azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario, uno Stato membro fissi un termine di prescrizione di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento volontario, in quanto in tal modo si rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso;
2. in caso affermativo, quale sia il termine minimo che si considera compatibile con il detto divieto relativo all'eccesso di difficoltà;
3. ovvero quali siano i criteri da seguire per fissarlo.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, con ordinanze 16 gennaio 2002, nelle cause Adriano Di Lenardo Srl (C-37/02) e Dilexport Srl (C-38/02) contro Ministero del Commercio con l'Estero — Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi — Divisione II

(Cause C-37/02 e C-38/02)

(2002/C 97/07)

Con ordinanze 16 gennaio 2002 pervenute nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 13 febbraio 2002, nelle cause Adriano Di Lenardo Srl (C-37/02) e Dilexport Srl (C-38/02) contro Ministero del Commercio con l'Estero — Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi — Divisione II, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se gli artt. 1, 3, 4, 5 e 31 del Regolamento 896/2001/CE⁽¹⁾ si pongono in conflitto, o meno, in primis con il Trattato, segnatamente l'art. 7 (ex art. 4) e con le altre norme ovvero i principi insiti nel medesimo Trattato in ordine al principio di separazione di funzioni e competenze tra le Istituzioni comunitarie (in particolare Consiglio e Commissione);
- 2) se gli stessi articoli del Regolamento 896/2001 sono in conflitto con il principio di irretroattività delle leggi e con i connessi principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto;

- 3) se le medesime disposizioni del regolamento 896/2001 sono in contrasto con il Regolamento del Consiglio 404/93⁽²⁾ del 13.2.93 (e successive modificazioni e integrazioni), in particolare con l'art. 20 di tale Regolamento.
- 4) In caso di risposta negativa ai precedenti quesiti, si chiede alla Corte di chiarire se l'art. 6 del menzionato regolamento della Commissione, in particolare la disposizione contemplata nella lettera c), nell'impedire ai soggetti che sono legati ad operatori tradizionali di essere ammessi alla ripartizione del contingente tariffario anche quali «operatori non tradizionali», si ponga in contrasto con il diritto fondamentale all'esercizio dell'attività professionale; sub specie di libertà di impresa.

⁽¹⁾ GUL 126 del 8.5.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 47 del 25.2.1993, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 15 febbraio 2002

(Causa C-44/02)

(2002/C 97/08)

Il 15 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. António Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo messo in vigore entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2000, 2000/25/CE⁽¹⁾, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, la Repubblica portoghese è venuta meno all'obbligo che le incombe in forza dell'art. 9 della citata direttiva 2000/25/CE;
- dichiarare, in subordine, che la Repubblica portoghese, non informando immediatamente di tali provvedimenti la Commissione, è venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'art. 9 della direttiva 2000/25/CE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, n. 1, e 249, terzo comma, del Trattato CE, gli Stati membri cui è rivolta una direttiva hanno l'obbligo di procedere alla trasposizione di questa nel diritto nazionale in modo che sia pienamente efficace già allo scadere del termine di attuazione. Il citato termine è scaduto il 29 settembre 2000, senza che il Portogallo abbia adottato le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.7.2000, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 15 febbraio 2002

(Causa C-45/02)

(2002/C 97/09)

Il 15 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. António Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo messo in vigore entro il termine all'uopo fissato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 14 gennaio 2000, 2000/2/CE⁽¹⁾, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote, e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote, la Repubblica portoghese è venuta meno all'obbligo che le incombe in forza dell'art. 4 della direttiva 2000/2/CE;
- dichiarare, in subordine, che la Repubblica portoghese, non avendo informato immediatamente di tali provvedimenti la Commissione, è venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'art. 4 della direttiva 2000/2/CE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.